



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

Carolina Maria Cusumano, Sophia Sorrenti, Chiara Leuzzi, rappresentate e difese dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Valentina Sanzo, Giulia Belnome;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

mancata ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2012/2013 - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di

Palermo e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso è basato su una articolata serie di censure che si riferiscono a momenti diversi della complessa procedura di ammissione alle facoltà di medicina e di odontoiatria;

Premesso che – in applicazione dei principi generali in materia di effetti delle pronunce del giudice amministrativo – l'annullamento di un atto del procedimento determina, in via di illegittimità derivata, l'annullamento del provvedimento finale e implica i consueti effetti (caducatorio, ripristinatorio e conformativo), con la conseguenza che, in relazione alla fase del procedimento colpita, si determinano, da un lato, i soggetti interessati al mantenimento dell'atto, cioè i controinteressati e, dall'altro, i concreti effetti dell'annullamento; per esemplificare, nella fattispecie all'esame, a termini di stretto diritto, ove fosse accolto il primo motivo (con il quale si deduce l'illegittimità della previsione di graduatorie locali (cioè relative a gruppi di università) in luogo di un'unica graduatoria nazionale, l'effetto dell'annullamento sarebbe quello della caducazione di tutte le graduatorie locali con obbligo dell'amministrazione di redigere un'unica graduatoria nazionale (con l'ulteriore necessità che tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie locali annullate riformulino le proprie opzioni sulla base di una nuova disciplina che

consideri il diverso ambito dell'unica graduatoria) e di redistribuire i candidati (sulla base delle rinnovate opzioni) tra le università italiane; in questa prospettiva, quindi, sarebbero controinteressati nel presente giudizio tutte le università italiane presso le quali vi sono facoltà di medicina e odontoiatria coinvolte nella procedura e tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie locali; analogamente, ove fosse accolto il motivo relativo alla violazione dell'anonimato, l'effetto sarebbe quello dell'annullamento di tutte le operazioni concorsuali (relativamente al gruppo di università di volta in volta interessate) con necessità della loro rinnovazione e quindi sarebbero controinteressati, oltre alle università della cui graduatoria si tratti, anche tutti i soggetti utilmente inseriti nella medesima; al riguardo va aggiunto che la tesi del ricorrente secondo cui l'annullamento colpirebbe soltanto il "diniego di ammissione" con la conseguenza che, riespandendosi il diritto allo studio, l'interessato avrebbe il diritto di essere ammesso (in soprannumero) nella facoltà di medicina (o odontoiatria) per la quale aveva concorso non è condivisibile, perché si pone in contrasto con i principi generali in materia di annullamento dei provvedimenti (d'altra parte nel caso di formulazione di un'unica graduatoria nazionale non è possibile affermare né se parte ricorrente si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale università italiana); è chiaro che tale tesi ha un suo fondamento equitativo e risponde all'esigenza di non turbare situazioni ormai consolidate o in corso di consolidamento ma il soddisfacimento di tali esigenze non può avvenire attraverso la deroga a principi fondamentali in materia di processo e di effetti dell'annullamento ma piuttosto, ed eventualmente, attraverso interventi di sanatoria ad opera dell'autorità amministrativa la quale ritenga – al fine di evitare i costi e i disagi di una più o meno estesa rinnovazione delle operazioni dichiarate illegittime – di adottare soluzioni meno gravose (così nel caso del motivo relativo alla graduatoria unica nazionale ben potrebbe l'amministrazione in via di sanatoria ammettere in

soprannumero il ricorrente vittorioso, che a ciò non si opponga, evitando la rinnovazione; analogamente, in caso di violazione dell'anonimato, anziché far ripetere le prove a tutti i partecipanti e redigere una nuova graduatoria, sarebbe ipotizzabile il sostenimento di una prova suppletiva limitata al ricorrente vittorioso e una sua ammissione all'Università (in soprannumero o al posto dell'ultimo ammesso), in caso di superamento, secondo modalità decise dalle università interessate;

Ritenuto che il motivo relativo alla mancata graduazione dei candidati a livello nazionale presenti, alla luce della ordinanza n. 3541 del 18 giugno 2012 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità, profili di fondatezza;

Ritenuto pertanto necessario che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutte le università coinvolte nella procedura nonché di tutti i soggetti inseriti nelle singole graduatorie formate all'esito del concorso; limitatamente alle prime è autorizzato il ricorso alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata mentre limitatamente ai secondi, stante il loro numero, si autorizza la notifica a mezzo pubblici proclami senza indicazione nominativa degli interessati ex articolo 150 c.p.c.;

Ritenuto per quanto precede che possa accogliersi la domanda di tutela cautelare sino alla definizione del giudizio da parte della Corte Costituzionale;

Ritenuto, in ordine alle spese, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità indicate in premessa, depositando in segreteria prova dell'esecuzione dell'incombente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ammette con riserva e in soprannumero le ricorrenti alla facoltà di medicina e chirurgia di Messina.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)